



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XIV Civile

R.G. n. 1185-1/2024

Il Giudice designato,

vista la domanda di ammissione alla procedura di concordato minore depositata il 30.07.2024 da **CLAUDIA APPALTI S.R.L. in liquidazione**, in persona del liquidatore Geom. Vito Telesca, contenente la proposta formulata ai creditori e il piano finalizzato alla sua esecuzione;

rilevata la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 co. 2 e 268 co. 1, CCII avendo la società debitrice sede legale in Roma, Via Prenestina 956;

rilevato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 2, 1 co lett. d) CCII in quanto la debitrice è classificabile quale "impresa minore" dovendosi ritenere, dalle risultanze degli ultimi tre esercizi, che la stessa non risulti assoggettabile a liquidazione giudiziale in ragione dei limiti dimensionali;

rilevato che ricorre lo stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2, 1 co lett. c) CCII risultando la complessiva debitoria della società ricorrente pari ad **€ 278.982,49** relativa ad obbligazioni afferenti all'esercizio d'impresa, il cui adempimento non risulta più possibile con lo svolgimento dell'attività di impresa, nemmeno in prospettiva futura, considerata la messa in liquidazione della società "per la perdita o la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale";

rilevato che le suddette obbligazioni sono tutte afferenti all'esercizio d'impresa, confermata con la circolarizzazione dei debiti compresi quelli tributari/previdenziali da cui risultano:

debiti verso l'Erario (tributi iscritti a ruolo presso Agenzia delle entrate riscossione), verso Istituti di Credito (Banca Popolare di Sondrio) e verso professionisti quali il commercialista ed i consulenti del lavoro;

rilevato che in ossequio al disposto normativo, risulta allegato l'elenco dei creditori con indicazione dei relativi importi dovuti, delle cause di prelazione nonché del domicilio digitale di coloro che ne sono muniti;

Ai fini della valutazione della sussistenza degli ulteriori presupposti per l'apertura della procedura di concordato minore - previsti dal disposto di cui agli artt. 75 e 76 CCP, sulla base della documentazione in atti e della ricostruzione operata unitamente al liquidatore - nell'allegata relazione l'OCC rappresentava:

-la diligenza della società debitrice, vieppiù considerata la continuità negli adempimenti fiscali e previdenziali rispettati nonostante le gravi difficoltà finanziarie della stessa, con l'adesione, tra l'altro, a varie definizioni agevolate e rateizzazioni, tra cui "rottamazione cartelle", rottamazione *ter* e *quater*, da quest'ultima poi decaduta in ragione del mancato pagamento della seconda rata;

-la situazione di crisi economica dovuta in particolare all'infruttuoso investimento nel progetto immobiliare industriale di Guidonia Montecelio, Consorzio Industriale Tiburtino, zona industriale PIP-2 - Tavernelle, il cui terreno acquistato rimaneva di fatto inutilizzato in ragione del mancato avvio del progetto a fronte dei relativi costi sostenuti e aggravio di IMU/ TASI e oneri consortili per circa dieci anni - la cui successiva vendita ha determinato una mancata plusvalenza per circa € 35.000, nonché, all'insuccesso di investimenti bancari operati dalla società ricorrente presso la Banca Popolare di Sondrio, in ragione della concessione da parte della Banca di una linea di credito in conto corrente sino ad un limite massimo di € 200.000,00, i cui interessi passivi dovevano essere compensati dall'acquisto di azioni e

obbligazioni della suddetta Banca per analogo importo che però nel tempo, avendo perso il loro valore, hanno determinato la perdita del denaro investito (circa € 96.000);

-la sottoscrizione -in ragione della rappresentata situazione di crisi- di transazioni con i clienti (Dacco Srl, Barter Confezioni Srl, Costruzioni E Servizi Centro Italia) al fine di ottenere il pagamento delle fatture insolute;

-l'impossibilità di recupero dei crediti vantati nei confronti dei committenti LAI SUD e Laboratorio Tevere Srl, dichiarate fallite;

-le sanzioni pervenute dagli Enti Previdenziali e da Agenzia delle Entrate in ragione dei ritardi nei pagamenti;

-il decremento degli utili derivanti dall'attività d'impresa e l'utilizzo dell'importo della vendita del terreno consortile al fine ridurre l'esposizione bancaria, e continuare ad utilizzare la linea di credito concessa dalla Banca Popolare di Sondrio per pagare principalmente i debiti tributari e previdenziali, presenti in bilancio;

-che non risultano atti del debitore impugnati dai creditori ovvero eventuali atti di disposizione del patrimonio della società debitrice impugnati dai creditori;

-la positiva valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione offerta in comunicazione dalla società debitrice ai fini della compiuta ricostruzione economica e finanziaria illustrata nella proposta;

-che la società debitrice non risulta essere titolare di alcun bene, mobile o immobile, avendo a disposizione unicamente disponibilità liquide riferibili al saldo di conto corrente intrattenuto presso la Banca Popolare di Sondrio e l'apporto di finanza esterna;

-la convenienza per i creditori delle previsioni contenute nel piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria, considerate le percentuali e le modalità di soddisfazione previste, atteso che la proposta prevede, attraverso la suddivisione dei creditori concorsuali in quattro classi suddivise secondo l'ordine legittimo

delle preferenze ed inclusive di creditori aventi interessi omogenei, oltre ai crediti prededucibili:

- o la distribuzione del totale attivo liquidabile tra i creditori privilegiati speciali e generali con il pagamento dell'intero importo distribuito in n. 5 rate costanti di € 2.487,80, da corrispondersi successivamente al soddisfo dei prededucibili, con una soddisfazione pari al 4,96%;
- o il pagamento dei creditori privilegiati per un ulteriore 26% del credito residuo vantato per la durata di 48 mesi dopo la distribuzione dell'attivo liquidabile con rata costante mensile di € 1.291,18 ricavato dall'apporto di finanza esterna della sig.ra Maria Pafundi per complessivi € 61.976,55,;
- o l'importo falcidiato dei creditori muniti di privilegio generale degradato a chirografo pagato unitamente ai creditori chirografari per natura per una percentuale del 10% del credito, con una rata mensile complessiva di € 979,97 in n. 18 rate costanti mensili, da corrispondersi dopo il pagamento dei privilegiati generali con apporto di finanza esterna della sig.ra Pafundi Maria per complessivi € 17.639,48 con pagamenti estesi per n. 18 rate costanti con una percentuale del 10% del credito degradato;
- o il pagamento dei creditori chirografari per natura con una rata mensile di € 1.039,93 estesa in n. 18 rate costanti, con una percentuale del 10% del credito degradato e comunicato;
- o l'integrale pagamento del creditore chirografario Banca Popolare di Sondrio in seguito all'omologa, con apporto di finanza esterna del sig. Urbena Edovardo, per complessivi € 17.772,90,

e dunque per un importo totale proposto in procedura, al netto dei crediti prededucibili, di € 110.867,85 pari al 39,74% del debito complessivo, con durata della procedura per 71 mesi, oltre 4 mesi per il pagamento dei prededucibili, per complessivi 6 anni e 3 mesi.

In ordine al summenzionato **apporto di finanza esterna** e relativa garanzia di solvibilità intervengono nella procedura:

- la sig.ra Maria Pafundi (C.F.PFNMRA71P67E263K), nata a Guidonia Montecelio RM il 27.09.1971, coniuge del liquidatore sig. Vito Telesca, la quale si impegna a soddisfare ratealmente i crediti previsti nel piano mettendo a disposizione i suoi redditi futuri da lavoro dipendente, con retribuzione netta mensile pari a € 1.800,00-1.900,00 e offrendo a garanzia della propria solvibilità documentazione quale contratto di lavoro, la dichiarazione dei redditi, le buste paga anno 2024, i certificati anagrafici, la visura protesti e la centrale rischi di Banca d'Italia, nonché la visura catastale;

- il sig. Urbena Edovardo (C.F.RBNDRD62S21F606F@2), nato a Monterosi (VT) il 21.11.1962, per il soddisfo integrale del creditore Banca Popolare Sondrio pari a € 17.772,90, essendo lo stesso coobbligato e fideiussore per detta posizione con condizione di liberazione dei fideiussori, il quale si impegna a sostenere la proposta a mezzo di n. 2 assegni circolari di € 8.886,45 tratti su Banca Popolare di Sondrio in data 24.06.2024 n. 5303441201 e n. 5303441202, intestati alla Claudia Appalti Srl in liquidazione che provvederà a versare al creditore in seguito all'omologa del piano;

rilevato che non sussistono iniziative o atti diretti a frodare le ragioni dei creditori di cui all'art. 77 CCII, elemento di positivo riscontro, avendo peraltro la debitrice fornito tutti gli elementi per la ricostruzione della propria posizione economica e patrimoniale, nonché per l'individuazione di eventuali atti dispositivi del patrimonio;

rilevato altresì che non sussistono atti di straordinaria amministrazione compiuti dalla debitrice negli ultimi cinque anni, ad eccezione della vendita del terreno sito nel Comune di Guidonia Montecelio in data 28.06.2019 acquistato dalla società nel 2009 per complessivi € 213.340,00;

rilevato che in data 01.07.2024, l'ADER notificava atto di pignoramento dei crediti verso terzi (art. 72bis DPR n. 602/1973)

al debitore ed al terzo Banca Popolare di Sondrio Spa per un totale di € 170.580,5329 (cfr. doc. 29-29 bis, integrazioni alla Relazione OCC del 4.11.2024);

considerato che ai sensi dell'art. 77 co. 1, CCII la proposta è ammissibile stante la completa allegazione alla domanda della documentazione prescritta dall'art. 75 CCII e la conformità all'art. 76 CCII della relazione particolareggiata redatta dall'OCC;

considerato che le integrazioni fornite dall'OCC in data 04.11.2024, richieste dal Giudice con provvedimento del 29.10.2024, risultano esaustive stante i compiuti riferimenti alle disposizioni di rinvio di cui al capo III e, in particolare, all'art. 86 CCII in tema di moratoria ed assenza di limiti di durata (ad eccezione dei crediti di lavoro) per il pagamento dei crediti privilegiati o garantiti nella procedura di concordato minore, tenuto conto altresì della recente novella del CCII intervenuta con il c.d. 'correttivo-ter' di cui al d.lgs. 13 settembre 2024 n.136;

-considerato nella specie che, alla luce della citata normativa, la tempistica prospettata dall'OCC per il soddisfo dei debiti dell'istante, nella misura e con le modalità proposte, appare congrua e ragionevole, tenuto conto della entità della complessiva debitoria e dell'attivo disponibile ed in ipotesi vieppiù realizzabile grazie anche all'apporto di finanza esterna;

considerato infine il giudizio positivo espresso dall'OCC, da ultimo ribadito con le integrazioni fornite in ordine alla fattibilità del piano ed alla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria (liquidazione controllata), in ragione dell'apporto di finanza esterna che incrementa in misura apprezzabile l'attivo disponibile;

ritenuto che, conclusivamente, la proposta ed il piano appaiono ritualmente formulati e idonei alla soddisfazione dei creditori nei termini indicati, con conseguente ammissibilità della domanda;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di concordato minore proposta da **CLAUDIA APPALTI S.R.L. in liquidazione** (C.F./P.IVA: 08468221000), con sede legale in Roma, Via Prenestina 956;

assegna ai creditori il termine di 30 giorni per far pervenire all'OCC, con le modalità indicate alla lett. c) del secondo comma dell'art. 78 CCII, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

ordina la trascrizione del presente decreto presso gli uffici competenti per la pubblicità relativa agli immobili appartenenti al debitore se presenti;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento nell'apposita area del sito web del Tribunale e nel registro delle imprese;

manda all'OCC per la comunicazione ai creditori della proposta e del presente decreto e per riferire, una volta scaduto il termine di cui sopra, in ordine al raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79 CCII e alla proposizione di eventuali contestazioni.

Roma, 5.11.2024

Il Giudice
dott. Francesca Vitale